

LE OPPORTUNITA' DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE UNIVERSITARIA

di Raffaella Di Toma

Confapi Modena, 21 giugno 2010

PRIMA DI TUTTO, CHE COS'È?

È una delle tre tipologie di apprendistato previste dalla **Riforma Biagi** (Decreto legislativo 10.9.2003 n.276)

Apprendistato **PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE**

“Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni”. (Articolo 50)

L'APPRENDISTATO CONVIENE?

- **Incentivi economici e normativi:**
(Articolo 53 D.Lgs. 276/2003)
 - ✓ **possibilità di inquadramento** del lavoratore in una **categoria inferiore fino a due livelli;**
 - ✓ **esclusione** degli apprendisti **dal computo dei limiti numerici** previsti per l'applicazione di particolari normative e istituti.

- **Finanziamenti disponibili:**
(Legge Finanziaria 2010 – Pacchetto Lavoro)
Fino a 100 milioni di euro **per l'anno 2010** per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.

MA LA VERA MARCIA IN PIU' E'...

**Non solo LA FORMAZIONE,
COME NELLE ALTRE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO,
ma anche...**

CONSENTIRE L'ACQUISIZIONE
DI UN **TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO**
IN ASSETTO PRODUTTIVO E
BENEFICIANDO DI UN **CONTRATTO DI LAVORO.**

Articoli 50 - 53 D.Lgs. 276/2003

QUALI OPPORTUNITA' PER I GIOVANI?

Con il contratto di apprendistato i giovani possono:

- **Anticipare l'età di ingresso** nel mondo del lavoro;
- **Formarsi** secondo i **fabbisogni di competenze effettivamente richiesti** dalle aziende;
- **Coordinare la durata del contratto e** quella per il conseguimento **del titolo di studio** in funzione del tempo che si ritiene necessario allo studente/lavoratore;
- Usufruire di un **contratto di lavoro di qualità**, perché **orientato alla loro crescita personale e professionale.**

QUALI OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE?

Oltre agli incentivi già ricordati, con il contratto di apprendistato le imprese possono:

- **Trovare il profilo professionale** che effettivamente stanno cercando;
- **Migliorare la qualità del loro personale**, controllando direttamente la **progressiva acquisizione delle conoscenze e competenze ricercate**;
- **Aumentare la loro competitività** e favorire la loro **crescita nel mercato del lavoro**.

E PER L'UNIVERSITA'?

- **Apertura e collaborazione con il** tessuto produttivo del **territorio;**
- **Aumento dell'attrattività verso gli studenti,** offrendo contestualmente un **corso di studio di qualità** e, in più, un rapporto di **lavoro retribuito;**
- **Termometro** della **qualità dei corsi di studio** e della loro effettiva **corrispondenza ai fabbisogni occupazionali** del mondo del lavoro;
- Prezioso ritorno di informazioni per **migliorare l'offerta formativa.**

MA L'APPRENDISTATO CI SERVE?

Istat, "Università e lavoro 2009"

Indagine sui laureati del 2004 che nel 2007 lavorano in modo continuativo:

- ✓ Il **68,9%** dei laureati in corsi lunghi e il **65,8%** dei laureati triennali svolge un **lavoro per il quale era richiesto il titolo posseduto**;
- ✓ Il **58,1%** dei laureati in corsi lunghi e il **56,1%** dei laureati triennali dichiara che c'è una **completa coerenza tra il titolo di studio posseduto e il lavoro svolto**.

E TUTTI GLI ALTRI???

"Rapporto Unioncamere 2010"

- ✓ **Nel 2009**, sul totale delle **assunzioni considerate difficili**, il **24,9%** è dovuto a una **ridotta presenza della figura** e il **37,7%** è dovuto alla **mancaanza della qualificazione necessaria**.

E' UN CONTRATTO "PRECARIO"?

NO, perché costruisce un

PERCORSO GRADUALE IN CUI I GIOVANI POSSONO ESSERE PROGRESSIVAMENTE **STABILIZZATI NELLE IMPRESE** MAN MANO CHE **AUMENTANO LE LORO COMPETENZE E LA LORO PRODUTTIVITÀ**'.

Articolo 49, comma 4 del D.Lgs. 276/2003:

- **divieto** per il datore di lavoro **di recedere dal contratto** di apprendistato **in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo**;
- **possibilità** per il datore di lavoro **di recedere** dal rapporto di lavoro **al termine del periodo di apprendistato** ai sensi di quanto disposto dall'**art. 2118 del codice civile**.

**EQUILIBRIO TRA LA TUTELA DEL LAVORATORE
E LE ESIGENZE DEL DATORE DI LAVORO!**

LA CONCLUSIONE E' CHE...

L'apprendistato di alta formazione universitaria,
disciplinato dal D.Lgs. 276/2003,
è uno **strumento** che offre **grandi opportunità**,

ma occorre sempre la

RESPONSABILITA' INDIVIDUALE
DI TUTTI GLI ATTORI COINVOLTI
PER SFRUTTARLE AL MEGLIO!

Ci proviamo con il
Protocollo d'intesa tra Confapi Modena
e l'Università di Modena e Reggio Emilia!

Grazie per l'attenzione!

Raffaella Di Toma

*Dottoranda di ricerca Scuola internazionale di dottorato in
"Diritto delle relazioni di lavoro",
Adapt, Fondazione Marco Biagi,
Università di Modena e Reggio Emilia*